



28 luglio 2017

Titolo La cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica

* * *

Per gli interventi di **riqualificazione energetica** di parti **comuni di edifici condominiali** spettanti ai contribuenti che si trovano nella cosiddetta “*no tax area*” (SOGGETTI “**INCAPIENTI**” cioè che non sono tenuti al pagamento delle imposte in quanto le detrazioni previste per le varie tipologie di reddito – ad esempio pensione o lavoro dipendente – azzerano l'imposta dovuta), la Legge 208/2015 ha previsto la possibilità di **cedere il credito corrispondente alla detrazione** ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolabili.

I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono **redditi esclusi da Irpef** (o per espressa previsione normativa o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).

La legge di Stabilità 2017 ha quindi previsto la possibilità che i **beneficiari (NON SOLO QUELLI “INCAPIENTI”)** della detrazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) cedano il credito corrispondente alla detrazione **ai fornitori** che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri **soggetti privati** (diversi da istituti di credito e intermediari finanziari).

Infine la Legge 96/2017 (che ha convertito il D.L. 50/2017) ha nuovamente modificato la normativa in esame disponendo che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (anziché fino al 31.12.2017) per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti “incapienti” **possono cedere ai fornitori (che non sono obbligati ad accettare) il credito corrispondente alla detrazione.**

La cessione può essere effettuata anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito, con la facoltà di successiva cessione del credito.